

3. I procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca dell'autorizzazione alla circolazione di prova sono gestiti esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. La titolarità dell'autorizzazione alla circolazione di prova è personale e non è cedibile. L'autorizzazione può essere utilizzata esclusivamente per la circolazione su strada nell'ambito del territorio italiano, salvo accordi di reciprocità tra lo Stato italiano ed altri Stati, di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il titolare dell'autorizzazione medesima ovvero uno dei soggetti di cui al comma 1-bis, munito di apposita delega, o un dipendente, anch'esso munito di apposita delega, di società controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che abbia un rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione.

5. A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»

Art. 2 (Targhe di prova). — 1. Il veicolo che circola su strada per le esigenze di cui al comma 1, dell'articolo 1, munito dell'autorizzazione, espone posteriormente una targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione, recante una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell'autorizzazione medesima. Per gli autotreni o autoarticolati, la targa è applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. In caso di omissione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare, senza oneri per lo Stato, la produzione e la distribuzione delle targhe di prova ai soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che ne facciano

richiesta e che abbiano i requisiti stabiliti dallo stesso Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla omologazione delle apparecchiature per la produzione delle targhe di prova. È consentito un unico esemplare della targa per ogni autorizzazione.

2-bis. Quando la targa di prova è collocata su un veicolo già immatricolato, deve essere posizionata nella parte posteriore del mezzo in modo ben visibile e tale da non oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione o, quando previsto, la targa ripetitrice che, in ogni caso, durante la circolazione di prova non possono essere rimosse.

3. La targa è composta, nell'ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera «P» e da cinque caratteri alfanumerici. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e della lettera «P» è nero. I caratteri alfanumerici e la lettera «P» sono realizzati mediante imbutitura profonda $1,4 \pm 0,1$ millimetri di un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di $1,00 \pm 0,05$ millimetri ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.

4. Le dimensioni della targa ed il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nella figura allegata al presente regolamento. Il modello è depositato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, determina con decreto l'importo della maggiorazione prevista dall'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso in cui la targa sia prodotta dai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264».

24G00024

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 29 dicembre 2023.

Modifica del decreto 29 settembre 2023 recante «Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA), successivi ai termini fissati dal decreto 28 luglio 2022 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023.» con ulteriore estensione temporale fino al 30 novembre 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto l'art. 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220;

Visto il regolamento (UE) 1407/2013 relativo ai contributi in regime *de minimis* concessi dallo Stato;


Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE)



2018/1882 della Commissione, che categorizza la peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1080 della Commissione del 2 giugno 2023 che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/985, e che include alcuni comuni della Provincia di Pavia nelle zone di restrizione per PSA (zona di restrizione I e zona di restrizione II);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1485 della Commissione del 18 luglio 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana;

Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che ha adottato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 6 del regolamento su citato, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154», come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito MASAF);

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prot. 29419, del 20 gennaio 2023, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n. 42502, registrata all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in data 30 gennaio 2023 al n. 1423;


Vista la direttiva del direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea n. 101746, del 14 febbraio 2023, registrata all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in data 28 febbraio 2023 al n. 122;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023, recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 336168, del 28 luglio 2022, recante «Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana (PSA)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 216, del 15 settembre 2022 e registrato con numero di aiuto SA 105318, ai sensi del regolamento (UE) 702/2014 e per gli aiuti in regime di *de minimis* con numero SA 25010, ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013;

Considerato che, per gli interventi previsti dal predetto decreto ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022, si è provveduto con le risorse stanziate nel «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» pari a euro 25.000.000 per l'anno 2022, così come quantificati dall'art. 26, comma 1 del decreto-legge n. 4/2022 e rideterminati dall'art. 2, comma 2-*quinquies* del decreto-legge n. 9/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 29/2022;

Visto il decreto del direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, n. 637257 del 13 dicembre 2022, con il quale si dispone a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, l'impegno e la contestuale liquidazione della somma di euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00), mediante trasferimento dei predetti fondi sul conto di tesoreria n. 23205 intestato al Ministero dell'economia e delle finanze-FEAGA, al fine di assicurare l'erogazione degli aiuti a favore degli operatori della filiera suinicola che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana (PSA), così come previsto dal decreto ministeriale n. 336168, del 28 luglio 2022;



Vista la comunicazione di AGEA n. 00057380, del 24 luglio 2023, con la quale, in risposta alla nota ministeriale n. 313324, del 15 giugno 2023, si evidenzia la residua disponibilità di euro 19.644.443,25, derivante dalle risorse previste dal decreto ministeriale n. 336168, del 28 luglio 2022 e non ancora impegnate a favore dei beneficiari del settore suinicolo;

Visto il resoconto dell'Unità centrale di crisi del 12 maggio 2023 (prot. MASAF n. 254352 del 16 maggio 2023), la nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute (prot. MASAF n. 279824 del 30 maggio 2023) e la successiva del 26 giugno 2023 (prot. n. 331152), nelle quali si evidenzia l'effettiva diffusione dell'infezione della peste suina africana (PSA) nei territori del Lazio e della Provincia di Salerno e di Reggio Calabria, nonché l'ordinanza della Regione Lombardia, del 6 giugno 2023 pubblicato nel Bollettino regionale nella quale vengono indicati i comuni della Provincia di Pavia sottoposti a restrizione sanitaria di tipo II e I;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana dell'11 luglio 2023 «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana»;

Considerato il perdurare della peste suina africana e l'espansione della stessa in ulteriori ambiti territoriali nazionali, oltre quelli già definiti nell'allegato 1 del summenzionato decreto ministeriale n. 336168, del 28 luglio 2022, che prevede, nello specifico, un intervento finalizzato al sostegno delle imprese della filiera suinicola che hanno subito danni indiretti a seguito dei provvedimenti sanitari necessari per la prevenzione, eradicazione, contenimento della malattia e dal blocco delle esportazioni dei prodotti trasformati, per il periodo compreso fra il 13 gennaio 2022 ed il 30 giugno 2022;

Considerato che per il protrarsi dell'epidemia di peste suina africana e l'espansione della stessa in ulteriori territori nazionali, l'amministrazione ha provveduto ad emanare il decreto ministeriale n. 534026, del 29 settembre 2023 recante «Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana (PSA), successivi ai termini fissati dal decreto ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 13 novembre 2023;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1590 della Commissione del 1° agosto 2023 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2421 della Commissione del 24 ottobre 2023 recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2708 della Commissione del 28 novembre 2023 recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione

(UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Preso atto che i regolamenti di esecuzione di cui ai precedenti tre Visti, sono stati emanati successivamente al 31 luglio 2023 e definiscono ulteriori ambiti territoriali compromessi dalla espansione della peste suina africana rispetto al decreto ministeriale n. 534026, del 29 settembre 2023;

Considerato il permanere della residua disponibilità di euro 19.644.443,25, derivante dalle risorse previste dal decreto ministeriale n. 336168, del 28 luglio 2022 e riassegnate con il decreto ministeriale n. 534026, del 29 settembre 2023;

Acquisita agli atti del MASAF la nota a firma del coordinatore della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, prot. n. 689507 del 15 dicembre 2023, con la quale si chiede di estendere gli effetti previsti dal decreto ministeriale n. 534026, del 29 settembre 2023 onde includere i territori colpiti dalla PSA successivamente al 31 luglio 2023 e la proroga dei termini istruttori per l'erogazione dei sostegni previsti all'uopo;

Ritenuto pertanto opportuno accogliere la richiesta pervenuta dal coordinatore della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per sostenere economicamente il comparto suinicolo nazionale in difficoltà, colpito dalla peste suina africana;


Vista la comunicazione n. 706905 del 29 dicembre 2023, con la quale si rende informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano della necessità ed urgenza di adottare il presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Si dispone, in continuità con quanto già previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 336168, del 28 luglio 2022 e dal decreto ministeriale n. 534026 del 29 settembre 2023, l'ulteriore estensione degli effetti economici e di alcuni effetti giuridici, di quest'ultimo, a carico delle risorse finanziarie residue pari ad euro 19.644.443,25 per le medesime tipologie di interventi a sostegno della filiera suinicola italiana, che ha subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana (PSA), fino al 30 novembre 2023. È fatta salva, comunque, la possibilità di ulteriori estensioni temporali e areali, con eventuali successivi provvedimenti, in funzione dell'evoluzione dello stato emergenziale epidemiologico e delle risorse finanziarie disponibili.



Art. 2.

Disposizioni finali

1. L'allegato I *Bis* e la tabella A *Bis* del decreto ministeriale n. 534026 del 29 settembre 2023 sono integrati dal presente provvedimento con l'allegato I *Ter* e dalla tabella A *Ter* e si applicano solamente nel caso di aziende che hanno subito il danno a partire dal 1° agosto 2023 e fino al 30 novembre 2023.

2. Per quanto non contemplato e disposto nel presente decreto si rimanda a quanto già previsto dal decreto ministeriale n. 534026 del 29 settembre 2023.

3. Tutte le disposizioni applicative emanate da AGEA - Coordinamento e dagli organismi pagatori territorialmente competenti in attuazione del decreto ministeriale n. 534026 del 29 settembre 2023 sono aggiornate in armonia al presente provvedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 215

Allegato I *Ter*

Per circoscrivere le aree colpite dalla PSA, nel periodo 1° agosto 2023 fino al 30 novembre 2023, necessarie per l'identificazione dei beneficiari si rimanda agli allegati I e II dei seguenti regolamenti di esecuzione (UE):

regolamento di esecuzione (UE) 2023/1590 della Commissione del 1° agosto 2023 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1590>

regolamento di esecuzione (UE) 2023/2421 della Commissione del 24 ottobre 2023 recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302421


regolamento di esecuzione (UE) 2023/2708 della Commissione del 28 novembre 2023 recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302708



TABELLA A Ter

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE		TABELLA A Ter		PROSPETTO CALCOLO DEI DANNI INDIRETTI UNITARI nel periodo 01/08/2023 - 30/11/2023		
TIPO DI INTERVENTO						
1. Deprezzamento animali per vendita anticipata	Tipo genetico	Specifica	Tipo di impresa	a) Valore medio €/capo	b) Ricavo realizzato a capo	indennizzo a capo (a-b)
Scrofe	comuni	gravide	Produzione primaria	€ 955,18		
		vuote		€ 524,28		
	ibride "classe ibride"	gravide		€ 1.098,45		
		vuote		€ 602,92		
	razza pura iscritta LG e ibride classe "linea pura"	gravide		€ 1.719,32		
vuote		€ 943,70				
Scrofette	comuni	gravide		€ 784,26		
		vuote		€ 353,36		
	ibride "classe ibride"	gravide		€ 901,90		
		vuote		€ 406,37		
	razza pura iscritta LG e ibride classe "linea pura"	gravide	€ 1.411,67			
		vuote	€ 438,23			
Verri	ibridi classe "ibridi"		€ 580,41			
	razza pura iscritti LG e ibridi classe "linea pura"		€ 908,47			
	razza pura iscritti LG provati geneticamente		€ 1.009,41			
Suinetti fino a 15 kg			€ 80,79			
Suini da macello	115/130kg		a) Valore medio €/kg	€ 1,97		
	130/144kg		€ 1,98			
	144/152kg		€ 2,01			
	152/160kg		€ 2,04			
	160/176kg		€ 2,10			
	176/180kg		€ 2,03			
	90/115kg		€ 1,95			
	oltre 180 kg		€ 2,00			
Suini da ristallo	100kg		€ 2,37			
	15kg		€ 5,89			
	25kg		€ 4,29			
	30kg		€ 3,83			
	40kg		€ 3,34			
	50kg		€ 3,05			
	65kg		€ 2,78			
80kg		€ 2,61				



2. Interruzione riproduzione scrofe	Tipo genetico	Tipo di Allevamento	Tipo di impresa	a) Valore produzione suinetti/settimana	b) numero di settimane di allevamento perse	indennizzo a capo (axb)
	scrofe circuito DOP	Allevamento da riproduzione	Produzione primaria	€ 25,80	X	
	scrofe circuito non DOP			€ 17,53	X	
3. Prolungamento vuoto sanitario/Mancato accasamento (*)				a) Indennizzo settimanale a capo	b) numero di settimane di allevamento perse	indennizzo a capo (axb)
	suino da allevamento 30 kg	Allevamento da ingrasso	Produzione primaria	€ 59,40	X	
	suino da macello non DOP 160/176 kg			€ 61,20	X	
	suino da macello DOP 160/176 kg			€ 83,30	X	
	SPECIE		Tipo di impresa			
4. Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento)				a) Indennizzo settimanale a capo	b) numero di settimane di prolungato allevamento	indennizzo a capo (axb)
	Suini da ingrasso	Allevamento da ingrasso	Produzione primaria	€ 6,44	X	
	Suinetti	Allevamento da riproduzione		€ 3,71	X	
5. Riduzione Macellazioni						
Per determinare i danni prodotti si applica la somma di una o più delle seguenti formule, secondo la specificità dell'azienda:	(QXa-Q22a) x CUN22a	dove	QXa sono i kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute tra il 1 luglio e il 31 dicembre dell'anno precedente "indenne dalla malattia" Q22a sono i kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2022 CUN22a è il listino medio del periodo 1 luglio - 31 dicembre 2022			
	(QXb-Q23a) x CUN23a	dove	QXb sono i kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute tra il 1 gennaio e il 30 aprile dell'anno precedente "indenne dalla malattia" Q23a sono i kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute tra il 1 gennaio e il 30 aprile 2023 CUN23a è il listino medio del periodo 1 gennaio - 30 aprile 2023			
	(QXc-Q23b) x CUN23b	dove	QXc sono i kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute tra il 1 maggio e il 31 luglio dell'anno precedente "indenne dalla malattia" Q23b sono i kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute tra il 1 maggio e il 31 luglio 2023 CUN23b è il listino medio del periodo 1 maggio - 31 luglio 2023			
	(QXd-Q23c) x CUN23c	dove	QXd sono i kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute tra il 1 agosto e il 30 novembre dell'anno precedente "indenne dalla malattia" Q23c sono i kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute tra il 1 agosto e il 30 novembre 2023 CUN23c è il listino medio del periodo 1 agosto e il 30 novembre 2023			
al valore determinato come sopra, viene aggiunto il deprezzamento del taglio PANCETTONE così determinato come somma dei risultati di una o più delle formule qui accanto: (se il risultato è pari o inferiore a zero il danno si considera non subito)	Q22a*(PXA-P22a)	dove	Q22a è la quantità venduta di ciascuno dei due tagli pancetta quotati in CUN nel periodo 1 luglio - 31 dicembre 2022 PXA è il listino medio CUN di quel taglio nel periodo 1 luglio 31 dicembre dell'anno precedente "indenne dalla malattia" P22a è il listino medio CUN di quel taglio nel periodo 1 luglio 31 dicembre 2022			
	Q23a*(PXB-P23a)	dove	Q23a è la quantità venduta di ciascuno dei due tagli pancetta quotati in CUN nel periodo 1 gennaio 30 aprile 2023 PXB è il listino medio CUN di quel taglio nel periodo 1 gennaio 30 aprile dell'anno precedente "indenne dalla malattia" P23a è il listino medio CUN di quel taglio nel periodo 1 gennaio 30 aprile 2023.			
	Q23b*(PXC-P23b)	dove	Q23b è la quantità venduta di ciascuno dei due tagli pancetta quotati in CUN nel periodo 1 maggio 31 luglio 2023 PXC è il listino medio CUN di quel taglio nel periodo 1 maggio 31 luglio dell'anno precedente "indenne dalla malattia" P23b è il listino medio CUN di quel taglio nel periodo 1 maggio 31 luglio 2023.			
	Q23c*(PXD-P23c)	dove	Q23c è la quantità venduta di ciascuno dei due tagli pancetta quotati in CUN nel periodo 1 agosto - 30 novembre 2023 PXD è il listino medio CUN di quel taglio nel periodo 1 agosto - 30 novembre dell'anno precedente "indenne dalla malattia" P23c è il listino medio CUN di quel taglio nel periodo 1 agosto - 30 novembre 2023			



6 .Mancato export e deprezzamento merce						
Per determinare i danni prodotti si applica la somma di una o più delle seguenti formule	EXPXa-EXP22+COSTEXP22	dove	EXP22 è il fatturato export 2022 verso uno o più dei Paesi terzi che hanno elevato bandi limitativi sanitari delle esportazioni provenienti dall'Italia desumibili dalle notifiche del Ministero della Salute, nel periodo 1 luglio 31 dicembre 2022 come risultante dalle dichiarazioni all'esportazione EXPXa è il fatturato export verso uno o più dei medesimi Paesi nel periodo 1 luglio - 31 dicembre dell'anno precedente "indenne dalla malattia" come risultante dalle dichiarazioni all'esportazione COSTEXP22 sono i costi sostenuti per le attività propedeutiche all'export verso i medesimi Paesi nel periodo 1 luglio 31 dicembre 2022 come risultanti da corrispondenti fatture aziendali e includono quanto riportato dalla tabella qui sotto.			
	EXPXb-EXP23+COSTEXP23	dove	EXP23 è il fatturato export 2023 verso uno o più dei Paesi terzi che hanno elevato bandi limitativi sanitari delle esportazioni provenienti dall'Italia desumibili dalle notifiche del Ministero della Salute, nel periodo 1 gennaio 31 agosto 2023 come risultante dalle dichiarazioni all'esportazione. EXPXb è il fatturato export verso uno o più dei medesimi Paesi nel periodo 1 gennaio - 31 luglio dell'anno precedente "indenne dalla malattia" come risultante dalle dichiarazioni all'esportazione. COSTEXP23 sono i costi sostenuti per le attività propedeutiche all'export verso i medesimi Paesi nel periodo 1 gennaio - 31 luglio 2023 come risultanti da corrispondenti fatture aziendali e includono quanto riportato dalla tabella qui sotto.			
	EXPXc-EXP23+COSTEXP23	dove	EXP23 è il fatturato export 2023 verso uno o più dei Paesi terzi che hanno elevato bandi limitativi sanitari delle esportazioni provenienti dall'Italia desumibili dalle notifiche del Ministero della Salute, nel periodo 1 agosto 30 novembre 2023 come risultante dalle dichiarazioni all'esportazione. EXPXc è il fatturato export verso uno o più dei medesimi Paesi nel periodo 1 agosto - 30 novembre dell'anno precedente "indenne dalla malattia" come risultante dalle dichiarazioni all'esportazione. COSTEXP23 sono i costi sostenuti per le attività propedeutiche all'export verso i medesimi Paesi nel periodo 1 agosto - 30 novembre 2023 come risultanti da corrispondenti fatture aziendali e includono quanto riportato dalla tabella qui sotto.			
		Paese di Destinazione	Costo certificazioni	Packaging/Etichette personalizzate distrutte come da doc	EXTRA Logistica/nolo/dogane Come da fatture	Costo distruzione prodotto
(*) il numero delle settimane è calcolato (negli interventi n. 2, 3 e 4) dividendo per 7 il numero dei giorni di fermo prolungato (o di prolungato accasamento) ai quali sono stati, eventualmente, precedentemente sottratti i gg di fermo sanitario obbligatorio.						

24A00846

